

Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: [info@snals.it](mailto:info@snals.it)

Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita inviare una email all'indirizzo: [pensionati@intersnals.it](mailto:pensionati@intersnals.it)

# SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

## su PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)

ad uso operatori SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI delle Segreterie Snals provinciali

### BOZZA D.D.L. BILANCIO 2023 diffusa nel web ALTRE POSSIBILITA' DI USCITA DAL 01/09/2023

**Pensione anticipata flessibile** (c.d. quota 103 62aa età+41aa contributi)

**APE SOCIALE 2023 PER DOCENTI SC. INFANZIA E PRIMARIA**

**OPZIONE DONNA (58-59-60 età+35 contributi) al 31/12/2022**

**TABELLA SINOTTICA CON I NUOVI REQUISITI**

**PER TALI USCITE SCADENZA DIMISSIONI IL 28/02/2023**

# Questa sera 23/11/2023 è stata diffusa nel web la 1<sup>a</sup> bozza del ddl bilancio 2023 approvata dal CDM il 21 Novembre 2022


Dall'esame della BOZZA reperibile questa sera nel web relativa al:

**DISEGNO DI LEGGE: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025**

ed annunciata da Rai New (vedasi link al termine della scheda)

**si apprende quanto segue :**

**PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE c.d. quota 103 (62+41)**



1. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di due punti percentuali con le medesime modalità e criteri di cui al predetto articolo 1, comma 121 e, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell'esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**ART. 51.**  
***(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)***

1. Dopo l'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

“Art. 14-*bis*.

1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 42, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.”.

2. All'articolo 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole “di cui all'articolo 14, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14-bis” e all'articolo 22, comma 1, le parole “di cui all'articolo 14, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14-bis”.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 i commi 89 e 90 sono abrogati.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

#### **ART. 52.**

##### ***(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)***

1. I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di cui **all'articolo 51**, per l'accesso al pensionamento anticipato di cui al medesimo **articolo 51**, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

3. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro **XXX** giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### **ART. 53.**

##### ***(APE sociale)***

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alinea, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30

**..in altre parole...**

**I dipendenti scuola (docenti-ATA-dirigenti scolastici)  
che entro il 31/12/2023 maturano 62 anni di età (nati nel 1961 ed anni precedenti)  
e che possiedono alla stessa data almeno 41 anni di contributi utili a pensione  
possono cessare ed avere il pagamento della pensione (c.d. quota 103)**

**dal 01/09/2023**

**altre condizioni**

Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**..in altre parole...**

**La pensione c.d. Q 103 non può avere un importo lordo superiore a €**


**2.857,00**

**fino al raggiungimento dei primi requisiti Monti Fornero (anticipata o vecchiaia)**

**L'importo mensile lordo max pagabile corrisponde a netto..... €**

**2.149,48**

**NESSUN PROBLEMA PER DOCENTI ed ATA anche a gradone 35**



Eseguite le opportune simulazioni

tutti i docenti ed ATA A GRADONE 35 E CON 41 ANNI DI CONTRIBUTI

**non superano il netto mensile di pensione di € 2.000**

**IL PROBLEMA RIGUARDA I DIRIGENTI SCOLASTICI**

che avendo mediamente una pensione netta mensile superiore ad € 3.000

fino al raggiungimento dei "primi" requisiti di pensione (anticipata o di vecchiaia)

**NON POTRANNO PERCEPIRE NETTO AL MESE più di euro**  **2149,48**

**..inoltre.....**

La pensione c.d QUOTA 103 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

**...DIMISSIONI con Istanze On Line**

Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio

**entro il 28 febbraio 2023**

con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.


# PENSIONE OPZIONE DONNA

nella 1<sup>a</sup> bozza diffusa manca l'articolo in questione



ART. 54.  
(Opzione donna)

[...]



Si deve considerare quanto diffuso dal Governo nel Comunicato:

## Pensioni

Si avvia un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro decontribuzione del 10%.

Opzione donna - Prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi.



Confermata anche Ape sociale per i lavori usuranti.

In attesa di avere la bozza con l'articolo in questione sembra di capire dal comunicato che le dipendenti scuola al 31/12/2022 devono avere:

1) almeno 35 anni di contributi (senza arrotondamenti)

2) età di almeno:

58 anni se con 2 o più figli

59 anni se con 1 figlio

60 anni se senza figli.



# APE SOCIALE 2023: possono accedere insegnanti di sc.d'infanzia e sc.primaria

## ART. 53. (APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in fine, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si applicano anche per l'anno 2023. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al comma

## ALLEGATO A legge n.234/2021 all'articolo "Modifica della normativa sull'APE sociale"

Professioni sulla base della classificazione Istat
2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

...quindi.....


anche l'attività di insegnamento nella **SCUOLA PRIMARIA** viene considerata "**lavoro gravoso**"

Come riportato nella pagina seguente fino al 31/12/2021 serviva il codice **ISTAT 2.6.4.2**

**PER IL 2022 è VALIDO il codice 2.6.4 CHE COMPRENDE i sottocodici ( 2.6.4.1 e 2.6.4.2).**



1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA


 2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE

 2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca

 2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate 

---

2.6.4.1 - Professori di scuola primaria 

2.6.4.2 - Professori di scuola pre-primaria 

**Sulla base di tali "anticipazioni" (da verificare quanto sarà diffuso il testo ufficiale del d.d.l. BILANCIO 2023 da discutere in Parlamento) nelle pagine seguenti è stata AGGIORNATA la TABELLA SINOTTICA per individuare il personale scuola che potrà fruire di tali nuove USCITE dal 01/09/2023.**

**Come nelle precedenti LEGGI DI BILANCIO il termine di invio con Istanze On Line della domanda di cessazione per tali uscite viene fissato il 28/02/2023.**

PENSIONE di.....	CONDIZIONI		TIPO DI CESSAZIONE	CODICE CESSAZIONE <b>SIDI</b>	SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line	TIPO domanda on line all'INPS	Precisazioni	NORMATIVA
	Età	Contributi						
<b>Opzione donna</b>	58-59-60 anni in base al n° figli entro il 31/12/2022	35 anni entro 31/12/2022	<b>A domanda</b>	<b>CS10</b>	<b>28/02/2023</b>	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: Contributivo sperimentale lavoratrici Tipologia: Nessuna	Si deve optare il il calcolo <b>INTERAMENTE CONTRIBUTIVO</b> previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180	<b>ANTICIPAZIONI LEGGE BILANCIO 2023</b>
<b>Pensione anticipata Quota 103</b>	62 ANNI entro il 31/12/2023	41 anni entro il 31/12/2023	<b>A domanda</b>	<b>CS10</b>	<b>28/02/2023</b>	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: REQUISITO QUOTA 103 Tipologia: Nessuna	se i requisiti si maturano entro il 31/12/2023 il pagamento della pensione decorre dal 1° settembre precedente (01/09/2023) ai sensi art.59, comma 9, della legge n. 449 del 1997. <b>La pensione in Quota 103 è incumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa</b>	<b>ANTICIPAZIONI LEGGE BILANCIO 2023</b>
<b>APE SOCIALE CERTIFICAZIONE</b>	63 anni entro il 31/12/2023	ENTRO IL 31/12/2023 ALMENO 30 anni contributi per ass.handicap o invalidità personale oppure 36 aa contributi doc.sc.infanzia e primaria.Le donne possono avere uno "sconto" pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni.	===	===	<b>Domanda certificazione on line all'INPS entro il 31/03/2023</b>	Gruppo: CERTIFICAZIONE Prodotto: VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO Tipo: APE SOCIALE	Riguarda i dipendenti checon almeno 63 anni età al 31/12/2023 e si trovino in queste condizioni: 1) svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi alla richiesta di certificazione in favore del coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a determinate condizioni), convivente, con handicap in situazione di gravità. 2)con invalidità pari o superiore al 74% 3)svolgimento in VIA PROSPETTICA FINO AL 31/12/2023, per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10 l'attività di <b>insegnanti scuola dell'infanzia e sc.primaria</b>	<b>Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016----DPCM 88/2017 ---- --Circolare INPS n.100 del 16/06/2017-----Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017----</b> <b>ANTICIPAZIONI LEGGE BILANCIO 2023</b>
<b>APE SOCIALE DOMANDA PAGAMENTO</b>	63 anni entro il 31/12/2023	ENTRO IL 31/12/2023 ALMENO 30 anni contributi per ass.handicap o invalidità personale oppure 36 aa contributi doc.sc.infanzia e primaria.Le donne possono avere uno "sconto" pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni.	<b>Domanda cessazione cartacea al Dirigente scol. Entro il 31/08/2023</b>	<b>CS10</b>	<b>31/08/2023</b>	Gruppo: ALTRE PRESTAZIONI Prodotto: ANTICIPO PENSIONE Tipo: APE SOCIALE	<b>L'INPS entro il 30/06/2023</b> accerta il diritto al beneficio.Il beneficiario deve presentare le dimissioni entro il 31/08/2023 e domanda on line all'INPS per il pagamento.E' una <b>indennità</b> è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.E'pari all'importo della rata mensile di pensione MATURATA al pagamento dell'APE. <b>NON PUO' SUPERARE € 1.500 LORDI mensili( circa €1.320 NETTI).NON VIENE PEREQUATA ANNUALMENTE E NON E' INTEGRATA AL MINIMO.Si possono chiedere le detrazioni FISCALI per familiari a carico e le altre detrazioni nella misura spettante ai lavoratori dipendenti.</b>	<b>Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016----DPCM 88/2017 ---- --Circolare INPS n.100 del 16/06/2017-----Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017----</b> <b>ANTICIPAZIONI LEGGE BILANCIO 2023</b>

# Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

*in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33*

(cliccare sui caratteri di colore bianco **http** :// per aprire il LINK)

Notizia da Rai News

<https://www.rainews.it/articoli/2022/11/23/mercoledì-23-novembre-2022>

La scheda è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno

fino alle ore

**mercoledì 23 novembre 2022**

**20:02:03**